
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione a decreto ingiuntivo: se l'opposto non coltiva efficacemente la domanda il decreto ingiuntivo va revocato

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora parte opposta, su cui incombe l'onere della prova del credito azionato, non abbia efficacemente coltivato la domanda, non contrastando quanto assunto da parte opponente neppure chiedendo prove costituenti, mentre l'opponente abbia provato di avere assolto alle obbligazioni come dedotto nell'atto di citazione in opposizione attraverso la documentazione depositata, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.

Tribunale di Roma, sezione ottava, sentenza del 15.01.2015, n. 1273

...omissis...

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato la xxxxxxxx snc e personalmente xxxx. convenivano in giudizio xxxa. per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 16075/2009.

Parte opponente assumeva di disconoscere le fatture prodotte; di non avere mai ricevuto alcun sollecito di pagamento, di essere stata cessionaria di un contratto di noleggio da parte della xxxr.l.; di avere ordinato tre veicoli uguali in base ad accordi non prodotti da parte opposta e di averli riconsegnati; di avere sempre onorato la propria obbligazione di pagamento dei canoni direttamente alla società opposta o alla società di recupero crediti dalla stessa incaricata; di non avere ricevuto mai alcuna comunicazione in merito alle fatture reclamate da parte dell'opposta. Chiedeva pertanto l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto.

Si costituiva oltre il termine ex art, 166 c.p.c. la Mxxxxxx. chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Non concessa la provvisoria esecuzione con provvedimento del 15 febbraio 2011 depositato in data 24 febbraio 2011; assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., parte opposta non depositava alcuna memoria.

La causa pertanto veniva rinviata per la decisione.

Visti gli atti, le memorie e i documenti depositati, rilevato che parte opposta, su cui incombe l'onere della prova del credito azionato, non ha efficacemente coltivato la domanda essendo stata presente solo a due udienze e non ha contrastato quanto assunto da parte opponente neppure chiedendo prove costituenti; considerato che, invece, l'opponente ha provato di avere assolto alle obbligazioni come dedotto nell'atto di citazione in opposizione attraverso la documentazione depositata ne consegue che l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vista la nota spese depositata vengono liquidate in dispositivo.

p.q.m.

Ogni contraria istanza disattesa, il Tribunale definitivamente pronunciando:

- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 27/8/2009 n. 16075/2009;
- Condanna xxxxxa. al pagamento delle spese di lite liquidate in base alla nota spese depositata in complessive euro 15.662,30.

Così deciso in Roma il 15 gennaio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
